DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1010 DELLA COMMISSIONE del 21 giugno 2016

relativa all'adeguatezza delle autorità competenti di alcuni paesi terzi e territori in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 3727]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 47, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la trasmissione alle autorità competenti di un paese terzo di carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile da loro abilitati, e di relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni in esame soltanto se dette autorità soddisfano condizioni che la Commissione ha considerato adeguate e hanno convenuto accordi di cooperazione basati sulla reciprocità con le autorità competenti degli Stati membri interessati. Occorre pertanto stabilire se le autorità competenti di alcuni paesi terzi soddisfino condizioni adeguate che permettano di trasmettere loro le carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e le relazioni su ispezioni o indagini.
- (2) La decisione sull'adeguatezza prevista all'articolo 47, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE non tratta altre condizioni specifiche ai fini della trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini, quali gli accordi di cooperazione basati sulla reciprocità convenuti tra le autorità competenti, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera d), della stessa direttiva, o le condizioni relative alla trasmissione di dati personali, di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettera e), della medesima direttiva.
- (3) Ai fini della presente decisione, le autorità competenti di alcuni territori designate dalla legge e responsabili, in tali territori, della regolamentazione e/o del controllo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile ovvero di loro aspetti specifici dovrebbero essere equiparate alle autorità competenti dei paesi terzi.
- (4) La trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile e delle relazioni su ispezioni o indagini all'autorità competente di un paese terzo o territorio risponde all'interesse pubblico rilevante all'esercizio di un controllo pubblico indipendente. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero pertanto, nel quadro degli accordi di cooperazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE, provvedere a che l'autorità competente del paese terzo o territorio usi i documenti che le sono trasmessi a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, della stessa direttiva esclusivamente nell'esercizio delle sue funzioni di controllo pubblico, di controllo esterno della qualità e di indagine sui revisori dei conti e sulle imprese di revisione contabile.
- (5) La trasmissione delle carte di lavoro o altri documenti detenuti da revisori legali o da imprese di revisione contabile all'autorità competente di un paese terzo o territorio implica che il revisore legale o l'impresa di revisione contabile che li detiene dia all'autorità del paese terzo o territorio accesso a tali documenti o glieli trasmetta, previo consenso dell'autorità competente dello Stato membro interessato, oppure che vi provveda quest'ultima autorità.

⁽¹⁾ GUL 157 del 9.6.2006, pag. 87.